CAMERA DEI DEPUTATI N. 4306-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **JERVOLINO MARIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 novembre 1962 (*Stampato n. 733*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DEL BO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 novembre 1962

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956, emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958

Presentata alla Presidenza il 25 gennaio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Un disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 21 novembre 1962, propone alla Camera dei Deputati la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956, emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958.

Nel moderno stile di scambi economici e di prodotti utili alla convivenza umana, quello della produzione dell'olio di oliva apparve, fino dall'immediato dopoguerra, come un settore interessante e utile, specie per un paese come il nostro dove la coltivazione dell'olivo

per millenaria esperienza ha un riflesso non trascurabile nella vita economica e anche fisica delle popolazioni.

L'Accordo, raggiunto dopo lunghe trattative e successive modifiche, ha lo scopo di assicurare fra i paesi produttori e esportatori d'olio d'oliva una concorrenza leale e ai consumatori la consegna di una merce conforme ai termini dei contratti stipulati, come pure di ridurre gli inconvenienti che provengono dal fluttuare delle disponibilità di mercato senza nuocere a lunga scadenza all'evoluzione della domanda e della produttività.

L'Accordo precisa gli impegni dei governi partecipanti, definisce il nome d'origine e le denominazioni internazionali dell'olio di oliva, precisando in un allegato le esatte caratteristiche delle qualificazioni internazionali.

Un capitolo interessante è dedicato alla propaganda mondiale in favore dell'olio di oliva, fatto sotto forma di campagna educativa e pubblicitaria anche sulle proprietà nutritive e terapeutiche di esso.

Un capitolo illustra le misure economiche da prendersi; l'Amministrazione dell'accordo è affidata a un Consiglio, le cui funzioni e composizione sono precisati in una serie di articoli.

La cooperazione con altri Organismi, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura aprono all'Accordo nuove e interessanti prospettive.

Ora che il Senato della Repubblica ha proceduto all'approvazione dell'Accordo, dopo aver dato per altro la precedenza ai provvedimenti nazionali in questo settore, si ravvisa la necessità di non differire più oltre la partecipazione dell'Italia a un organismo che già funziona con la collaborazione degli Stati che l'approvarono subito, Organismo dove l'Italia deve avere la sua rappresentanza adeguata e la possibilità di esercitare una funzione corrispondente alla produttività in aumento anche in questo settore del nostro paese.

Per questo siamo favorevoli all'approvazione dell'Accordo in discussione ed esprimiamo l'augurio che l'assemblea della Camera dei Deputati lo voglia ratificare.

JERVOLINO MARIA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1956, emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 del medesimo.

ART. 3.

All'onere derivante dall'Accordo predetto, valutabile in lire 30 milioni annue, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1959-60 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.